

## **CONVENZIONE**

-----CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO-----

### **PARTECIPAZIONE**

Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino comprendente i seguenti comuni: ARSIERO, LAGHI, LASTEBASSE, MARANO VICENTINO, PEDEMONTE, PIOVENE ROCCHETTE, POSINA, SANTORSO, SAN VITO DI LEGUZZANO, SCHIO, TONEZZA DEL CIMONE, TORREBELVICINO, VALDASTICO, VALLI DEL PASUBIO, VELO D'ASTICO, è regolato da quanto previsto dalla presente Convenzione e dalle norme dello Statuto, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni del decreto **legislativo 267/2000** e delle altre leggi in vigore o che venissero successivamente emanate in materia di Consorzi.

### **DENOMINAZIONE E SEDE**

La struttura associativa è denominata "Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino".

La sede legale del Consorzio è stabilita nel Comune di Schio.

Il Consorzio disporrà di propri locali ed al Comune sede del Consorzio saranno rimborsate integralmente le spese sostenute per la eventuale disponibilità della sede, ivi compreso il canone di affitto dei locali.

### **FINALITA' E SCOPI**

Il Consorzio svolgerà funzioni e servizi istituzionali:

a) svolgimento del servizio di Polizia Locale nel territorio dei comuni consorziati;

b) servizi di Polizia Locale a favore di terzi, pubblici e privati:

- scorte ai veicoli speciali e trasporti eccezionali;

- servizi a favore di Enti Pubblici non consorziati;

- corsi di formazione per operatori di polizia locale, nonché di aggiornamento del personale in servizio.

### **DURATA**

La durata del Consorzio è stabilita a **tempo indeterminato, fatte salve diverse previsioni normative.**

E' fatta salva la possibilità di recesso da parte di Enti previo rispetto delle norme statutarie e regolarizzazione della posizione economico-finanziaria.

### **PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO**

Le quote di partecipazione sono determinate sulla base dei parametri fissati dall'art. 4 dello Statuto. In caso di partecipazione di altri Enti Pubblici, gli stessi dovranno versare una quota di accesso commisurata ai costi sostenuti dal Consorzio per l'attivazione dello stesso. Tale quota di accesso sarà determinata dall'Assemblea Consorziale. Al fine di garantire il corretto funzionamento e l'organizzazione dell'attività ogni Comune richiede per ogni anno le ore di servizio comprensive delle ore di supporto tecnico. **Qualora le ore di servizio richieste dal Comune siano superiori od inferiori al 25% della media delle ore dallo stesso richieste negli ultimi tre anni, le stesse**

**devono essere comunicate almeno 6 mesi prima dell'inizio di ogni esercizio. In caso di mancata richiesta si ritengono confermate le ore richieste nell'anno precedente.**

### **RAPPRESENTANZA NELLA ASSEMBLEA**

L'Assemblea Consorziale sarà formata dai Sindaci dei Comuni consorziati e/o da Assessori delegati e dai rappresentanti degli altri Enti partecipanti al Consorzio non facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Ogni componente dell'Assemblea disporrà di un voto plurimo corrispondente alle quote di partecipazione.

### **GARANZIE**

I Comuni si impegnano a delegare il proprio Tesoriere al pagamento delle quote consortili, con scadenza trimestrale posticipata.

La partecipazione finanziaria di ogni ente consorziato è commisurata ad un importo pari alla differenza tra:

- la quota complessiva di partecipazione (come definita dall'art. 4 dello Statuto)

e

– l'ammontare delle sanzioni introitate nel territorio del Comune.

Allo scopo di assicurare le necessarie risorse di funzionamento, i Comuni consorziati si impegnano ad erogare al Consorzio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, 1/12 della quota iscritta nel bilancio di previsione o di quello dell'esercizio precedente, se non ancora approvato.

Tale quota anticipata verrà detratta a saldo dalla quarta quota annuale.

In caso di ritardato pagamento delle quote consorziali fino a 90 giorni dalla data stabilita, saranno addebitati gli interessi passivi al medesimo tasso dell'interesse applicato alle eventuali anticipazioni ordinarie di tesoreria in base alla convenzione di Tesoreria del Consorzio in quel momento in vigore.

Decorsi i 90 giorni senza che sia intervenuto il pagamento del rateo di quota consorziale, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la riscossione coatta ai sensi di legge.

### **FORME DI INFORMAZIONE**

**L'informazione agli Enti aderenti avverrà mediante pubblicazione all'Albo on line delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci e dal Consiglio di Amministrazione.**

Gli Enti consorziati possono chiedere copia dei provvedimenti di cui al precedente comma.

### **ORGANI DEL CONSORZIO**

Gli organi del Consorzio sono:

a) L'Assemblea Consorziale che è un organo permanente;

b) Il Presidente dell'Assemblea che viene eletto in seno alla stessa e dura in carica cinque anni e comunque viene rinnovato quando decadono almeno il 50% dei Comuni aderenti al Consorzio;

c) Il Consiglio di Amministrazione che è composto da quattro componenti, oltre al Presidente.

Tale organo viene eletto dalla Assemblea, congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su base di lista bloccata contenente cinque nominativi in cui uno è indicato quale Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque viene rinnovato quando decadono almeno il 50% delle Amministrazioni dei Comuni appartenenti al Consorzio medesimo.

d) Il Direttore che ha la responsabilità gestionale del Consorzio.

La individuazione delle competenze dei predetti organi è contenuta nello Statuto secondo i criteri previsti dal decreto legislativo **267/2000** e dalle norme previste nel decreto legislativo 165/2001.

## **NOMINE DI RAPPRESENTANTI E DI DIRIGENTI O DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli Enti in cui esso partecipa, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea.

La nomina dei dirigenti, **ovvero, in assenza di dirigenza secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dei titolari di posizione organizzativa**, ed il conferimento di incarichi di collaborazione esterna compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione potrà essere modificata in ogni tempo, con l'assenso di tutti gli Enti sottoscrittori.

L'eventuale partecipazione di altri Enti al Consorzio non costituisce modifica alla presente Convenzione, per cui saranno applicate le norme Statutarie.

### **RECESSO**

1- Ciascun Comune può inoltrare domanda di recesso dal Consorzio.

2- La domanda di recesso dal Consorzio deve essere accompagnata dalla formale deliberazione - esecutiva - del Consiglio Comunale dell'Ente richiedente.

3- L'eventuale recesso dal Consorzio non potrà essere esercitato prima di 5 (cinque) anni dall'anno di adesione allo stesso.

Successivamente il suddetto diritto potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata A.R. di almeno 6 (sei) mesi rispetto all'inizio del nuovo anno finanziario.

Il recesso prima dei cinque anni può essere concesso con il voto favorevole di tutti i Comuni facenti parte del Consorzio alle condizioni da questo stabilite e con l'applicazione di una penale, determinata dall'Assemblea, e rapportata, nel massimo alle ore annuali minime di servizio richieste nella convenzione dal Comune recedente moltiplicate il numero di anni mancanti al raggiungimento della soglia minima di cinque anni di permanenza nel Consorzio.

4- Il recedente dovrà regolarizzare la sua posizione mediante il pagamento della partecipazione finanziaria per l'anno nel quale avviene il recesso.

5- Il recedente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme conferite a titolo di partecipazione per spese di investimento ed, inoltre, non potrà avanzare pretese sul patrimonio consortile, mentre avrà diritto ad ottenere, relativamente ai beni conferiti ancora esistenti ed in uso, o la restituzione nelle condizioni in cui si trovano o l'equivalente del valore calcolato alla data del recesso. L'Assemblea determinerà quale delle due forme di restituzione risulti più conveniente per il Consorzio.

6- L'Assemblea, verificati gli impegni e le obbligazioni assunte dall'Ente recedente stabilisce i termini e le condizioni del recesso. La deliberazione deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

7- Il Comune recedente assorbe dal Consorzio nel proprio organico un numero di dipendenti determinato dividendo le ore minime previste nella convenzione vigente al momento del recesso per il numero di ore di servizio previsto dal contratto vigente detratte quindi le ferie, le festività e la % di assenteismo medio risultante nel consorzio nell'ultimo anno. Il numero così ottenuto viene arrotondato per eccesso solo se il resto in ore risultante supera il 70% delle ore di servizio di un dipendente determinate come sopra. Per quanto riguarda le categorie del personale da assorbire si terrà conto della funzionalità di un servizio di Polizia Municipale adeguato al Comune recedente.

### **PERSONALE DIPENDENTE**

I Comuni Consorziati si obbligano a trasmettere al Consorzio, il piano annuale delle assunzioni, prima della adozione definitiva, al fine di poter valutare l'eventuale copertura dei posti previsti con il ricorso alla mobilità di personale del Consorzio in esubero.

### **ARBITRATO**

Le parti convengono che le eventuali controversie fra gli Enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del consorzio, ovvero in tema d'interpretazione della presente Convenzione devono essere risolti da un Collegio Arbitrale composto , in numero dispari, da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza di una delle parti stesse.

Il Collegio Arbitrale è presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

Le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese e dell'onorario per l'opera prestata dal Collegio Arbitrale salvo rivalsa tra loro.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si richiamano le norme contenute nel Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

### **REGISTRAZIONE**

Le spese per la stipulazione e la registrazione della presente Convenzione saranno sostenute dal Consorzio.

### **SCIoglimento DEL CONSORZIO**

In caso di scioglimento del Consorzio, i beni mobili ed immobili saranno ceduti nelle forme di Legge agli Enti consortili o a terzi.

Il ricavato, così come l'eventuale disavanzo di gestione, sarà ripartito tra gli Enti aderenti in ragione diretta all'ultima quota consorziale annuale versata.

Il personale dipendente in servizio transiterà nei ruoli organici agli Enti aderenti al Consorzio, secondo gli accordi che saranno dagli stessi enti assunti: in mancanza di accordo, il Commissario liquidatore, assegnerà il personale in servizio ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota annuale.

### **RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno esplicito riferimento al **decreto legislativo 267/2000** e successive modificazioni ed in particolare **alla Legge 7 marzo 1986, n. 65**